

5
TRIBUNALE DI MODENA - EST. DOTT.SSA SARTINI
24-03-2020 - DELIBERA ASSEMBLEARE CONDOMINIALE -
SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ - ISTANZA -
PERICULUM IN MORA - INSUSSISTENZA -
R.G. 2559/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Il Giudice op Sira Sartini,

nel procedimento iscritto al n. r.g. 2559/2019

a scioglimento della riserva assunta in data 11.12.2020

osservato che:

il provvedimento di sospensione dell'esecutività di delibere condominiali ha natura cautelare, e come tale richiede l'accertamento del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*", e ad esso è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli art. 669 bis ss. c.p.c.;

la sospensione della delibera assembleare, in particolare, riveste natura di provvedimento cautelare in quanto è preposta ad impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità;

che nel caso di specie si contesta che le delibere impugnate abbiano, quanto alla prima (del 4.3.2019), "un oggetto illecito ed esorbitante delle attribuzioni dell'assemblea" poiché la gestione della comunione dal 2006 al 2018 ratificata nella delibera medesima sarebbe stata illegittima anche in relazione al voto espresso dall'amministratore quale comproprietario, mentre, quanto alla seconda, del 19.3.2019, sia nulla e/o annullabile e/o inefficace per il depauperamento che l'immobile dell'attrice andrebbe a subire dall'istituzione di posti auto nel giardino comune;

evidenziando come le questioni sollevate abbiano carattere prettamente economico, questo giudice ritiene aderire all'orientamento, maggioritario in giurisprudenza (ex multis Tribunale di Venezia ord. 18.03.2014; Tribunale Ascoli 29. 12.2015) secondo il quale al fine di individuare il tipo di *periculum* richiesto dall'art. 1137 c.c. occorre fare riferimento in via analogica all'art. 2378 c.c. in tema di procedimento di annullamento delle delibere dell'assemblea delle s.p.a. che, al comma 4, dispone: "*Il giudice (...) provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione*". Dunque, ricorrerebbero le condizioni per la tutela invocata solo in presenza del pericolo di un danno ingiusto di intensità tale da sopravanzare le opposte ragioni del condominio alla conservazione dell'efficacia della delibera;



ritenuto, alla luce del citato orientamento, che, a prescindere da ogni valutazione di merito in ordine al *fumus*, non sussistono i presupposti per disporre in via d'urgenza della sospensione della delibera del 4.03.2019 poiché, trattandosi in sostanza di ratifica successiva alla gestione da parte di uno dei comunisti, il danno lamentato da parte attrice si risolve nell'essere stata esposta ad una gestione ritenuta illegittima dove le poste dare- avere sono già state compensate tra i partecipanti alla comunione; ritenuto, altresì, che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione anche con riferimento alla seconda delibera impugnata del 19.03.2019, laddove il danno consisterebbe in una riduzione economica del valore commerciale dell'immobile di proprietà dell'attrice, di non meglio precisata natura;

evidenziando come, comparati i contrapposti interessi delle parti, non si rinvergono i caratteri su indicati risolvendosi gli eventuali pregiudizi in danni unicamente di natura economica i cui effetti, in caso di accoglimento dell'impugnativa delle delibere, decadono *ex tunc*

esaminati gli atti, i verbali e i documenti di causa;

ritenuto che le prove richieste da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma cpc n. 2 non siano ammissibili laddove si ritiene che dell'acquisizione documentale richiesta avrebbe dovuto farsi carico parte attrice, stante la disponibilità del fascicolo penale dopo il rinvio a giudizio dell'indagato, mentre le prove orali sono inconferenti;

ritenuta la causa documentale e matura per la decisione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1137 c.c. e 669 septies c.p.c.

rigetta l'istanza di sospensione della delibera impugnata;

ritenuta la causa matura per la decisione rinvia ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del **15 gennaio 2021 ore 10,15**, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive sino al 15.12.2020.

Si comunichi

Modena 24 marzo 2020

Il Giudice op
Dott. Sira Sartini

